



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n. 22 del 15 gennaio 2016

OGGETTO: Definizione di svolgimento dell'attività sportiva diretta nell'ambito dell'Atletica Leggera

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** lo Statuto Federale;
- PREMESSO**
- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera – FIDAL - è una Associazione riconosciuta, art.14 e segg. del Codice Civile, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche – Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma;
 - che la Federazione Italiana di Atletica Leggera, aderente alla International Association of Athletics Federations – IAAF, è l'unica deputata dalle normative vigenti in materia di sport, alla regolamentazione dell'atletica leggera sul Territorio nazionale Italiano;
- TENUTO CONTO**
- che al momento la Federazione Italiana di Atletica Leggera svolge e regola esclusivamente attività sportiva dilettantistica, in quanto non ha adottato delibere relative al riconoscimento del professionismo all'interno del proprio movimento;
 - che il C.O.N.I., che per legge esercita il controllo e la vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, riconosce che la Federazione Italiana di Atletica Leggera esercita esclusivamente attività sportiva dilettantistica;
 - che la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha tutti i requisiti stabiliti dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive modificazioni ed integrazioni (assenza di lucro, democraticità interna, attività sportiva e promozionale, devoluzione del patrimonio ecc.);
 - che gli associati della Federazione Italiana di Atletica Leggera sono esclusivamente Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e che la propria attività viene svolta esclusivamente in favore delle stesse e dei propri tesserati;
 - che gli atti preparatori alla formulazione dell'art.90 sopra citato e le successive circolari Ministeriali, indicavano nelle premesse che detta normativa è finalizzata ad agevolare lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico;



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- che, pertanto, secondo quanto sancito dall'art.25 della Legge 133/99, dall'art. 37 della Legge 342/2000 ed infine dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, anche la FIDAL rientra tra i soggetti che possono erogare compensi, indennità, rimborsi forfettari e premi, per attività svolte nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, di cui al combinato disposto del primo comma dell'art. 67 lettera m) e dell'art.69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO

che il decreto legislativo n. 81/2015, relativo alla revisione dei rapporti di lavoro, cosiddetto Jobs Act, ha, tra l'altro, modificato la normativa relativa alle collaborazioni sportive dilettantistiche, in particolare quelle di natura amministrativa e gestionale;

PRESO ATTO

pertanto, della necessità di individuare le funzioni e le attività che rappresentano per lo sport dell'atletica leggera, prestazioni funzionali alla concreta realizzazione e svolgimento delle manifestazioni di atletica leggera, rappresentando le stesse esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

VISTI

le carte federali, nonché lo statuto per funzioni attribuite alle strutture territoriali della FIDAL;

VISTI

i regolamenti dalla International Association of Athletics Federations – aderente al CIO, che sanciscono le modalità di organizzazione dell'atletica leggera, definendo anche i soggetti indispensabili a garantirne, non soltanto lo svolgimento, ma anche l'organizzazione e la loro regolarità;

RAVVISATA

la necessità di definire in modo organico la tipologia delle attività che, in base alle carte federali e regolamenti IAAF, rientrano nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, al fine di delineare un quadro omogeneo delle tipologie di soggetti che, salvo i requisiti soggettivi previsti dalle normativa fiscale e sulla base di detti regolamenti, svolgono attività sportiva dilettantistica

DELIBERA

di ritenere preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica dell'Atletica Leggera, le tipologie di attività e di soggetti riportati nell'allegato n. I che è parte integrante e sostanziale della presente delibera.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Pagliara

IL PRESIDENTE
Alfio Giomi



Allegato alla delibera
n. 22 del 15.1.16



Allegato n° 1

TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ FEDERALI E DEI SOGGETTI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA PRATICA DELL'ATLETICA LEGGERA

Tipologia di attività	Tipologia di soggetti
MANIFESTAZIONI SPORTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • ATLETI • ALLENATORI SOCIALI • DIRIGENTI SOCIALI ACCOMPAGNATORI • GIUDICI DI GARA • ADDETTI AL CAMPO DI GARA • ADDETTI ANTIDOPING • ADDETTI PROGRAMMAZIONE GARE • ADDETTI GESTIONE GARE • ADDETTI ELABORAZIONE RISULTATI • ADDETTI ELABORAZIONE GRADUATORIE • SPEAKER • ADDETTI MISURAZIONE PERCORSI • DELEGATI TECNICI • DELEGATI FEDERALI • CRONOMETRISTI • RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
RADUNI E STAGE TECNICI	<ul style="list-style-type: none"> • ATLETI • ALLENATORI SOCIALI • DIRIGENTI SOCIALI ACCOMPAGNATORI • RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER TECNICI E GIUDICI	<ul style="list-style-type: none"> • ATLETI • ALLENATORI SOCIALI • GIUDICI DI GARA • RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
CORSI DI AVVIAMENTO ALL'ATLETICA E DI PREPARAZIONE TECNICO-SPORTIVA	<ul style="list-style-type: none"> • ISTRUTTORI
ATTIVITÀ SPORTIVE PROMOZIONALI E SCOLASTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA • ALLENATORI SOCIALI • GIUDICI DI GARA • ADDETTI AL CAMPO DI GARA • DELEGATI TECNICI • TECNICI FEDERALI • SPEAKER • CRONOMETRISTI • ADDETTI GESTIONE GARE • ADDETTI ELABORAZIONE RISULTATI